CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 33 (Codice penale militare di guerra)

Detrazione dalla durata della pena del periodo trascorso in speciali reparti combattenti

Con la cessazione dello stato di guerra cessano l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo che la legge disponga altrimenti.

Per gli appartenenti ai corpi nazionali che si trovano all'estero, l'applicazione della legge penale militare di guerra cessa dal momento in cui i corpi stessi rientrano nel territorio dello Stato.

Testo mai entrato in vigore: il 9 luglio 1967 è stato sostituito lo stesso giorno · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Secondo — Dei reati e delle pene militari in generale
Titolo	Secondo — Del differimento della esecuzione delle pene detentive e accessorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-33-detrazione-dalla-durata-della-pena-del-periodo-trascorso-in-speciali/versione/10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it